

EREDE ED ATTIVITÀ DELL'ESECUTORE TESTAMENTARIO

Risposta del 19 gennaio 2017

Si espone la seguente fattispecie.

In un testamento olografo il testatore ha nominato un erede universale e designato un esecutore testamentario (che ha accettato l'incarico), limitandone le funzioni al compimento delle sole attività non patrimoniali (cremazione e sepoltura), escludendolo – più in generale - dall'amministrazione e dal possesso dei beni ereditari che sono sempre stati nella piena disponibilità dell'erede.

Quest'ultimo intende oggi alienare un bene ereditario e, non essendo ancora trascorso un anno dalla dichiarazione di accettazione dell'esecutore, chiede se in sede di stipulazione debbano essere osservate determinate cautele.

È pacifico in dottrina che la legge attribuisca alla volontà del testatore il potere di limitare o escludere i poteri di amministrazione dell'esecutore testamentario i cui compiti, pertanto, potranno in concreto presentare una diversa estensione e consistenza a seconda di come il *de cuius* abbia disposto.

L'estensione dei poteri dell'esecutore testamentario è quindi determinata, in prima battuta, dalla volontà del testatore e solo quando non sia stata rilevata una “contraria volontà” di quest'ultimo, potrà guardarsi ai criteri suppletivi previsti dalla legge (art. 703 co. 2 cod. civ.).

Nel caso in cui il testatore abbia manifestato la volontà – espressamente dichiarata o da stabilirsi in via interpretativa (G. Bonilini, *Degli esecutori testamentari*, in *Commentario Schlesinger*, Milano, 2005, sub art. 703, 280 ss.) - contraria all'assunzione, da parte dell'esecutore testamentario, dell'amministrazione dei beni ereditari, i poteri dell'esecutore testamentario, in ossequio alla lettera dell'art. 702 co. 1 cod. civ., non saranno specificamente indirizzati all'amministrazione del patrimonio del *de cuius* ma, al contrario, più genericamente finalizzati a “curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto”.

In assenza del potere di amministrazione residuerebbe in capo all'esecutore testamentario una mera “funzione di controllo che si pone all'esterno della vicenda successoria”, nonché compiti che si svolgono sul piano processuale, in quanto l'obbligo in ordine al controllo dell'esatta attuazione delle disposizioni testamentarie si traduce in un potere, eventualmente sfociante in un'iniziativa processuale, diretto ad ottenere dall'erede o da altri onerati l'adempimento delle prescrizioni del testatore (Cuffaro, *Gli esecutori testamentari*, in *Tratt. Rescigno*, 6, II, 2a ed., Torino, 1997, 364).

Ma al di fuori di tali aspetti (che peraltro non sembrano neppure venire in considerazione nel caso in esame) nessun potere di ingerirsi nell'amministrazione dei beni ereditari è da ricondurre in

capo all'esecutore testamentario, la cui attività potrebbe a rigore ritenersi cessata una volta accertato che siano state compiute le attività non patrimoniali affidategli.

È altrettanto pacifico, infatti, che "l'estinzione dell'ufficio...coincide senz'altro con il completamento della funzione alla quale è stato chiamato l'esecutore testamentario. (...) Esaurito il compito, commesso dal testatore all'esecutore testamentario, l'ufficio si estingue, ch , pu  affermarsi, non ha pi  oggetto" (G. Bonilini, *op. cit.*, 563 ss; nello stesso senso A. Manca, *Degli esecutori testamentari, Commentario al codice civile D'Amelio*, Firenze, 1941, 655, C. Gangi, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, vol. II, Milano, 1964, rist. II ed., 564).

Esistono quindi tutti i presupposti per escludere che all'atto dispositivo compiuto dall'erede debba intervenire anche l'esecutore testamentario. Prudenzialmente, sul piano della mera opportunità, si lascia alla sensibilità del notaio di valutare, in assenza di un'eventuale rinuncia all'incarico dell'esecutore testamentario ex art. 702 co. 1 cod. civ., di farlo intervenire in atto esclusivamente per confermare la natura dell'incarico (non finalizzato all'amministrazione dei beni ereditari) e l'assenza del possesso dei beni relitti.

Mauro Leo